



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI
ALESSANDRIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA**

STATUTO

******* *******

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n. 28 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme (d'ora in avanti CDO), con delibera del 14 dicembre 2011, l'Organismo di Mediazione Forense di Acqui Terme (d'ora in avanti Organismo), ora denominato "Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria", in forza di successione ex-lege, come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria dell'11.12.2014.

Art. 2 - Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del CDO, costituendo dipartimento dello stesso CDO. I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dal CDO, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del CDO, secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, così come stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Il CDO è di conseguenza tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Art. 3 - Scopo

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e dal Decreto Legislativo n. 5/2003 mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati di Alessandria.

L'Organismo non può svolgere anche funzioni arbitrali.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

1. la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedura di mediazione;
2. la formazione di soggetti qualificati professionalmente per attività

conciliativa;

3. ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

Art.4 - Sede di attività

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, salvo diversa disposizione di quest'ultimo, e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Alessandria ai sensi del disposto dell'art.18 del D.L.vo 04.03.2010 n. 28.

L'Organismo può svolgere altresì le proprie funzioni presso la sede distaccata costituita presso i locali del soppresso Tribunale di Acqui Terme, ora in uso al Tribunale di Alessandria per anni cinque, nonché nella sede distaccata operativa di Tortona, ubicata in Piazza delle Erbe nei locali già sede del soppresso Tribunale di Tortona, messi a disposizione dal Comune di Tortona.

Art. 5 - Personale dipendente

L'Organismo si avvale dell'eventuale personale dipendente del CDO.

I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 - Organi dell'Organismo

Sono organi dell'Organismo di mediazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Responsabile dell'Organismo;
- d) la Segreteria Amministrativa;
- e) il Comitato Scientifico.

Art. 7 - Il Presidente

Presidente dell'Organismo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero un suo delegato scelto con specifica delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 - Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo ed esamina in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.

Membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo, oltre che Presidente dell'Organismo stesso, è il Presidente del Consiglio dell'Ordine, oppure un suo delegato.

Gli altri quattro membri vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e scelti due tra i componenti dello stesso Consiglio dell'Ordine e due tra tutti gli altri avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati del foro di Alessandria. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un quadriennio o comunque per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche “*ad horas*”, con comunicazione verbale ovvero telefonica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario Generale in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 11 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori ed a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. stilare l'elenco dei mediatori;
2. fissare con cadenza annuale gli eventi formativi obbligatori per l'aggiornamento professionale dei mediatori;
3. provvedere in merito alla sospensione dei mediatori ed alla cancellazione dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dal Regolamento;
4. nominare tra i propri membri il Responsabile dell'Organismo;
5. designare i membri del Comitato Scientifico;
6. predisporre il rendiconto contabile finanziario;
7. individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento;
8. a far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, trasmette al responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

Salvo quanto previsto dall'art.4, secondo comma lett. b), del D.M. 04.11.2010 n.180. l'Organismo di mediazione non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

Art. 12 – Il Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile dell'Organismo è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Resta in carica per un quadriennio o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Funzioni e compiti del Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile dell'Organismo, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e l'esecuzione di ogni delibera; è a capo della Segreteria Amministrativa dell'Organismo, coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dipendente dell'Organismo; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore, vigila sul rispetto dal parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto, esamina gli esposti nei confronti dei mediatori.

Il Responsabile dell'Organismo è incaricato di custodire ciascun fascicolo di

ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito; cura altresì la conservazione del fascicolo per tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

Il Responsabile dell'Organismo comunica immediatamente al responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

Art. 14 - La Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente e si compone di almeno due persone compreso il Segretario Generale.

La Segreteria Amministrativa, sotto la direzione del Segretario Generale, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati dal Regolamento.

Coloro che operano presso la Segreteria sono tenuti, ai sensi dell'art.9, primo comma, del D.L.vo n. 28/2010, all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

Art. 15 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non iscritte all'Ordine degli Avvocati di Alessandria, che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito delle procedure conciliative.

Resta in carica per un quadriennio o per periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 16 - Funzioni e compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive.

Propone quindi al Consiglio Direttivo tutte le iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento dei mediatori.

TITOLO III – DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 17 - Elenco dei mediatori

L'Organismo di mediazione si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno cinque avvocati.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 18 - Requisiti del mediatore

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 19 - Obblighi del mediatore

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel Regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n. 180/2010.

Art. 20 - Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

Art. 21 - Norme di procedura

Le norme per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di mediazione, approvato dal Consiglio dell'Ordine ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

TITOLO IV – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 22 - I mezzi dell'Organismo

L'Organismo di mediazione, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza

strumenti, mezzi e personale del Consiglio dell'Ordine; esso è costituito quale dipartimento del Consiglio dell'Ordine.

L'Organismo di mediazione è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 23 - Entrate ed uscite

Sono entrate dell'Organismo di mediazione i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo di mediazione i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e le spese di gestione ed amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Consiglio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

Art. 24 - Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo di mediazione è affidato al Consiglio dell'Ordine che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare, annualmente entro il 15 luglio presso il Consiglio dell'Ordine il rendiconto contabile finanziario della propria gestione.

Il Consiglio dell'Ordine, entro quindici giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

Art. 25 - Delle entrate

Le entrate dell'Organismo di mediazione sono utilizzate per compensare le uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dall'attività dell'Organismo stesso.

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16 del D.L.vo n. 28/2010 e dell'art. 5 del D.M. n. 180/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli

Organismi.

Art. 27 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento)

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del dell'art.16, terzo comma, del D.L.vo n. 28/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento diverrà efficace decorsi sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui al comma precedente senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Art. 28 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.